

## LE NOVITA' DELLA "RIFORMA FORNERO" IN MATERIA DI CO.CO.PRO.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Progetto e corrispettivo. - 3. Le false partite IVA. - 4. Applicazione alle amministrazioni pubbliche.

di **ROLANDO VIVALDI**, funzionario dell'Università di Pisa

e

**LUCA BUSICO**, Vicedirigente dell'Università di Pisa (\*)

(\*) Premesso che le opinioni espresse nel presente articolo sono state elaborate e condivise da entrambi gli autori, si specifica che la stesura dei paragrafi 2 e 4 è stata curata da Luca Busico, mentre quella del paragrafo 3 da Rolando Vivaldi.

### 1. Premessa

La recentissima "Riforma Fornero" del mercato del lavoro, nell'intento di contrastare l'uso distorto dei contratti di lavoro autonomo e parasubordinato, ha introdotto numerose innovazioni, che presentano profili di notevole complessità anche in ordine al coordinamento delle nuove disposizioni con la "sistemistica" consolidata dalla legge fiscale e dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali.

Le disposizioni di riferimento sono i commi da 23 a 27 dell'art.1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (d'ora in avanti l. n. 92), come modificati dall'art.46-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134. Tali disposizioni apportano diverse modifiche alla disciplina del rapporto di collaborazione a progetto, dettata dagli artt.61 e segg. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276<sup>1</sup>.

### 2. Progetto e corrispettivo

L'art.61 del d.lgs. n. 276/03, nella formulazione antecedente la "Riforma Fornero", prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, dovessero essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. L'elemento qualificante di tale peculiare figura di lavoro autonomo, collocata dalla dottrina nella specifica area della c.d. "parasubordinazione"<sup>2</sup>, era, pertanto, il progetto o il programma di lavoro o fasi di esso. Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, la finalità perseguita dal legislatore del 2003 (enunciata nell'art.4, co. 1 della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30) era quella "di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto"<sup>3</sup>.

Notevoli sono stati gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza nel tentativo di definire le nozioni di "progetto" e "programma di lavoro"<sup>4</sup>, nonché le relative differenze ed affinità. La giurisprudenza ha sottolineato che il progetto specifico di cui al citato art.61 debba consistere in una prestazione

<sup>1</sup> Sulla disciplina precedente la "Riforma Fornero" cfr.: MISCIONE, *Il collaboratore a progetto*, in *Lav. giur.*, 2003,812; GRAMICCIA, *Prime osservazioni sul contratto di lavoro progetto*, in *Mass. giur. lav.*, 2004,21; GHERA, *Sul lavoro a progetto*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005,1,193; SANTORO PASSARELLI, *La nuova figura del lavoro a progetto*, in *Arg. dir. lav.*, 2005,91.

<sup>2</sup> Cfr. NOGLER, *La doppia nozione giuslavoristica di parasubordinazione*, in *Mass. giur. lav.*, 2000,1024.

<sup>3</sup> Cfr. C. Cost., 5 dicembre 2008 n. 399, in *Riv. it. dir. lav.*, 2009,II,304 con nota di ICHINO, *Lav. giur.*, 2009,729 con nota di VALLONE.

<sup>4</sup> Cfr.: DELLE DONNE, *Lavoro a progetto: definizione e differenziazione delle nozioni di "progetto, programma, fasi" nelle pronunce giurisprudenziali*, in *Mass. giur. lav.*, 2008,133; RICCIO, *Sulla possibile inerenza del progetto o programma ad una fase della "normale" attività aziendale*, in *Arg. dir. lav.*, 2009,1426.

riconducibile ad un risultato altrettanto specifico, che non può identificarsi con la generica collaborazione allo svolgimento dell'attività imprenditoriale del committente<sup>5</sup>. L'art.1, co. 23, lett. a) della l. n. 92, nel riformulare l'art.61 del d.lgs. n. 276/03, tiene conto degli approdi giurisprudenziali in materia, apportando le seguenti modifiche alla disciplina delle collaborazioni a progetto:

- 1) viene eliminato il rinvio al programma di lavoro o fasi di esso;
- 2) il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale da raggiungere specificamente indicato nel contratto;
- 3) il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
- 4) il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi<sup>6</sup>.

E' evidente come la finalità perseguita dal legislatore sia quella di recidere *in nuce* il pericolo di stipulazione di contratti di collaborazione a progetto, che simulino attività routinarie o coincidenti genericamente con l'oggetto sociale dell'azienda, non caratterizzate, quindi, dall'obbligazione di risultato vista dal legislatore come elemento indefettibile di qualsiasi rapporto di lavoro autonomo quale la collaborazione a progetto continua ad essere.

Occorre sottolineare, a tal proposito, che l'art.1, co. 24 della l. n. 92 interpreta l'art.69, co. 1 del d.lgs. n. 276/03, fissando la presunzione assoluta di subordinazione nell'ipotesi di accertata assenza del progetto.

L'art.63 del d.lgs. n. 276/03, nella versione ante riforma, disponeva che il compenso dovesse essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Il nuovo art.63 (come sostituito dall'art.1, co. 23, lett. c della l. n. 92) mantiene fermo il principio di proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro eseguito e compenso, ma modifica i parametri di riferimento. Il compenso, infatti, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività dalla contrattazione collettiva di categoria. In assenza di contrattazione collettiva specifica il compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali equiparabili. La contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati diviene, pertanto, il parametro per la valutazione della congruità del corrispettivo erogato al collaboratore a progetto.

### 3. Le false partite IVA

Profili maggiormente problematici comportano le disposizioni dell'art.1, co. 26 della l. n. 92 (che ha aggiunto al d.lgs. n. 276/03 l'art.69-bis<sup>7</sup>) in tema di "false partite IVA"<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Cfr.: Trib. Torino, 5 aprile 2005, in *Lav. giur.*, 2005,651 con nota di FILI; Trib. Milano, 23 marzo 2006, in *Guida lav.*, n. 24/2006,15 con nota di MORDA; Trib. Milano, 21 giugno 2008, in *Lav. giur.*, 2008,1027 con nota di RIPA; Trib. Milano, 27 marzo 2009, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010,II,168 con nota di SCIME; App. Firenze, 26 gennaio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2010,419 con nota di ROMOLI, *Arg. dir. lav.*, 2010,1026 con nota di PENDOLINO; Trib. Bergamo, 20 maggio 2010, in *Orientam. giur. lav.*, 2010,I,43 con nota di MALANDRINI; App. Brescia, 3 febbraio 2011, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011,II,1159 con nota di ROTA; App. Firenze, 14 novembre 2011, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2012,105 con nota di ROMOLI.

<sup>6</sup> Occorrerebbe anche sanare il contrasto tra la norma sostanziale e quella fiscale: l'art.50, co. 1, lett. c-bis) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella formulazione precedente l'assimilazione dei redditi a quelli di lavoro dipendente, prevedeva che tali redditi dovessero avere "contenuto intrinsecamente artistico e professionale", l'art.34, co. 1, lett. d) della legge 21 novembre 2000, n. 342 (in vigore dall'1 gennaio 2001) ha abrogato tale condizione, cosicché la normativa fiscale non riconosce il carattere di collaborazione coordinata e continuativa anche a prestazioni di carattere esecutivo e materiale, che però la norma sostanziale vieta.

<sup>7</sup> Si riporta per comodità il testo integrale dell'art.69-bis del d.lgs. n. 276/03:

Secondo la norma un soggetto, titolare di "posizione fiscale ai fini IVA", si considera in realtà un collaboratore coordinato e continuativo, salvo prova contraria, se ricorrono congiuntamente almeno due delle seguenti condizioni:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 % dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Intanto, in relazione al punto a), è problematica la tecnica da adottare per il computo della prestazione in monocommittenza, perché non viene chiaramente specificato se si tratta di anno solare o dei 24 mesi successivi all'inizio della prestazione: come sottolineato da autorevoli commentatori, l'interpretazione preferibile è la seconda, che obbliga, quindi, a più complessi calcoli e di fatto anticipa l'entrata in vigore della riforma che avrebbe visto un completo anno solare solo nel 2013<sup>9</sup>.

---

1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
  - b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
  - c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
- a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

- b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

<sup>8</sup> Cfr. TUCCI, *False quasi il 15% delle partite Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 maggio 2012, 47.

<sup>9</sup> Cfr. MARAZZA, *Partite Iva: meno stringente la presunzione di continuità e coordinamento*, in *Guida pratica al Decreto Sviluppo*, il Sole 24 Ore, Agosto 2012, 62.

I punti b) e c) sono meno interpretabili, salvo notare la possibile frequenza nei committenti pubblici, specie in ambito di uffici tecnici, della "scrivania" su cui ogni giorno siede il titolare di partita IVA.<sup>10</sup>

Ma è sul regime delle esclusioni che, a nostro parere, si addensano le maggiori difficoltà.

Cominciando dal co. 3 dell'art.69-*bis*, che ha priorità ermeneutica, è opportuno ribadire un concetto che in materia fiscale e contributiva è ormai assodato, ossia che l'iscrizione ad un albo professionale ed il compimento di atti, la cui declaratoria è specificata in albo, radica i presupposti del lavoro autonomo ed obbliga all'apertura della partita IVA (dal punto di vista della disciplina sostanziale già l'art.61, co. 3 del d.lgs n. 276/03 lo specificava chiaramente).

Il problema sorge nel caso in cui il professionista iscritto ad albo esercita attività che, pur non essendo richiamate nella declaratoria dell'ordinamento professionale, tuttavia sono indubbiamente "connesse" al bagaglio di professionalità posseduto (esempio tipico: attività didattica svolta a vari livelli su materie di pertinenza della professione esercitata, come un ciclo di seminari svolti da un ingegnere in materia di scienza delle costruzioni. Consolidata ed unanime dottrina<sup>11</sup> e prassi<sup>12</sup> si esprime per l'attrazione del relativo reddito nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo, interpretando così la norma primaria recata dall'art.50, co. 1, lett. c-*bis*) del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), laddove si dispone che le collaborazioni coordinate e continuative sono fiscalmente tali (in presenza delle loro specifiche caratteristiche)<sup>13</sup> "sempreché gli uffici e le collaborazioni non rientrino... nell'oggetto dell'arte o professione...".<sup>13</sup>

Occorre poi considerare che dal punto di vista fiscale l'iscrizione ad un albo professionale è espressione di una scelta di abitualità professionale anche senza mai compiere alcun atto professionale e, come tale, obbliga all'apertura della partita IVA<sup>14</sup>, poiché radica il presupposto dell'abitualità, che è elemento indefettibile del soggetto passivo IVA ai sensi dell'art.5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 istitutivo dell'IVA<sup>15</sup>.

Allora, per scendere nel "pratico" ed evitare l'evidente assurdità di una situazione che obblighi un ingegnere alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per tenere un ciclo di lezioni presso un Ateneo o una scuola privata, riteniamo che l'unica soluzione sia quella di collegare il co. 3 dell'art.69-*bis* con la lett. a) del co. 2 dell'art. medesimo, presupponendo che le

<sup>10</sup> Sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in edilizia è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro 4 luglio 2012 n. 16 (in *Guida lav.*, n. 30/2012, 12 con nota di PAGANI), dove, nel dare indicazioni agli organi ispettivi del Ministero, si abbozzano alcuni criteri di differenziazione legati al possesso di una strumentazione e di apparecchiature specifiche che porterebbe ad una qualificazione di lavoro autonomo ponendo però l'ulteriore problema - una volta accertato il carattere non subordinato della prestazione - di differenziare il lavoro autonomo da quello di impresa, come sembrerebbe quello esercitato in presenza di una strumentazione corposa (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento).

<sup>11</sup> Cfr. GHINI, *Conferme e novità per i compensi degli amministratori*, in *Il fisco*, n. 12 del 25 marzo 2002.

<sup>12</sup> Cfr. le fondamentali circolari dell' Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67/E e 12 dicembre 2001 n. 105/E, reperibili in [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) sezione "documentazione".

<sup>13</sup> Viceversa, è possibile affermare che le prestazioni didattiche aventi ad oggetto una materia compresa nell'ambito della professione (già) esercitata - per esempio un ciclo di conferenze in materia giuridica tenute da un avvocato, la docenza in un corso scolastico o universitario di informatica svolta da un ingegnere - rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, non perché configurino rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggettivamente "attratti" (ciò che si verificherebbe in mancanza della connessione per materia), ma poiché si possono considerare svolte nell'esercizio della stessa professione. Cfr. VANTAGGIO, *L'esercizio di arti e professioni nell'IVA*, in *Rass. trib.*, 2002, 1571.

<sup>14</sup> Cfr.: Ris. 8 giugno 1977 n. 362012/77; Dir. TT. AA.; Risposta n. 13 del Ministro delle Finanze a *Il Sole 24 Ore* del 23 Maggio 1987; Circolare Inps 28 Marzo 1997 n. 83.

<sup>15</sup> Naturalmente non si parla dei professionisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche assunti con contratto di lavoro dipendente a seguito di procedure concorsuali, per i quali esiste l'albo speciale.

attività "connesse", ma non esplicitate nella declaratoria dell'ordine, vedano, comunque, il reddito attratto nella sfera del lavoro autonomo, in quanto intrinsecamente connotate da "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività", quali in effetti quelle esemplificate ed altre similari.

Si sottolinea solo incidentalmente la difficoltà di stabilire cosa si intenda per "competenza elevata" (la lezione di estimo di un geometra in una scuola privata è elevata?), per "percorso formativo significativo" e per "rilevanti esperienze": è auspicabile un chiarimento ministeriale. Anche l'inefficacia della presunzione di "falsa partita IVA" in presenza di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.1, co. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito per gli operai del settore artigianato e commercio al primo gennaio) dovrebbe essere interpretata, per dare coerenza al sistema, come una presunzione efficace di per sé ad escludere ogni altra indagine in caso di esubero, ma non come presunzione automatica di "falsa partita IVA" se inferiore: nel caso che tale ragguglio porti ad un reddito inferiore, andranno, quindi, condotte le riflessioni di professionalità, abitudine, etc. per pervenire all'esatto inquadramento della fattispecie in esame.

Un aggancio convincente alla ricostruzione sopra evidenziata del resto sembra darlo la stessa l. n. 92, laddove all'art.1, co. 27 si preoccupa di dettare l'interpretazione dell'art.61, co. 3 del d.lgs. n. 276/03, precisando, nell'ultima alinea, che al di fuori dell'esercizio di attività riconducibili strettamente alla declaratoria dell'albo "l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII" (del d.lgs n. 276/03, ossia dal campo del lavoro a progetto).

La locuzione "di per sé" rende plausibile, a nostro parere, l'interpretazione che è stata suggerita precedentemente, vale a dire che al di fuori dell'esercizio di attività la cui declaratoria è nell'albo (ove è automatica e pacifica l'attrazione nel campo di applicazione dell'IVA) non vi è spazio ad alcuna presunzione automatica di attrazione verso il lavoro autonomo per eventuali altre attività "solo perché" compiute da iscritti ad albi professionali.

Ma anche questo è un principio pacifico in prassi e dottrina in quanto è sempre stato chiaro che il compimento di attività del tutto estranea al bagaglio tecnico/culturale legato all'esercizio di una professione rende parimenti estraneo al campo di applicazione dell'IVA il relativo compenso e conseguentemente non si produce reddito di lavoro autonomo ex art.53 del TUIR. Cosicché, per ritornare all'esempio, un corso di entomologia o di paleontologia tenuto per passione personale da un ingegnere sarà fin dal principio classificabile come prestazione coordinata e continuativa del tutto estranea al profilo fiscale della professione abitualmente esercitata.

Ed infine, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero e delle Agenzie fiscali e degli enti previdenziali, pare che la disposizione di cui al co. 5 dell'art.69-bis del d.lgs. n. 276/03<sup>16</sup>, in caso di disconoscimento del carattere autonomo della prestazione e conversione della stessa in rapporto di collaborazione a progetto, non debba significare la creazione di una nuova figura, una specie di ircocervo, con doppio status giuridico di lavoratore autonomo (che continua così a versare IVA all'erario) e parasubordinato (che obbliga a versare alla gestione separata INPS) così come ipotizzato da autorevoli commentatori<sup>17</sup>: semplicemente cessa la partita IVA e il soggetto diventa

<sup>16</sup> Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art.2, co.26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

<sup>17</sup> Cfr. l'eccellente contributo di ANASTASIO, *Partite IVA: disciplina e prospettive di riforma*, in *Dir. prat. Lav.*, 2012,1829, ove in ultimo si afferma che "resta inteso che, in attesa di una riforma fiscale sulle partite

un lavoratore parasubordinato a tutti gli effetti con le problematiche legate anche alla contribuzione INAIL, che la legge non ha preso in considerazione. Tale convincimento è rafforzato dall'uso della locuzione "quando la prestazione lavorativa...si configura..."; il che vuol verosimilmente significare che tale prestazione ha tutti gli elementi sostanziali ed il conseguente regime fiscale e previdenziale della fattispecie collaborazione a progetto, o intrinsecamente o per disposizione imperativa e conformante ad opera della legge.

#### 4. Applicazione alle amministrazioni pubbliche

Come evidenziato in diversi passaggi dei precedenti paragrafi, la l. n. 92 ha apportato diverse modifiche agli artt.61 e segg. del d.lgs. n. 276/03. Come è noto, l'art.1, co. 2 di tale d.lgs. dispone che "il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale"<sup>18</sup> e l'art.86, co. 8 demanda al Ministro della Funzione Pubblica l'opera di armonizzazione delle relative disposizioni con la normativa del pubblico impiego. La l. n. 92 all'art.1, co. 7 prevede che le disposizioni in essa contenute costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (il cui all'art.1, co. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pur nella non felicissima espressione (il riferimento ai dipendenti farebbe pensare solo ai rapporti di lavoro di tipo subordinato), è di tutta evidenza l'intento di avvicinare le disposizioni in materia tra il settore pubblico e quello privato. A ben riflettere la disciplina dettata dall'art.7, co. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/01 in materia di collaborazioni coordinate e continuative<sup>19</sup> è molto più rigida e stringente di quella di cui agli artt.61 e segg. del d.lgs n. 276/03. Ciò risulta chiaramente dai numerosi presupposti di carattere sostanziale e procedimentale richiesti per la legittima stipulazione di una collaborazione coordinata e continuativa da parte di un'amministrazione pubblica<sup>20</sup>, compreso il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, introdotto dall'art.17, co. 30 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

---

iva, il lavoratore autonomo in oggetto dovrebbe conservare un doppio status giuridico: parasubordinato sul versante delle tutele sociali ed autonomo dal punto di vista fiscale".

<sup>18</sup> Cfr. ALTAVILLA, *Le forme flessibili di impiego nelle pubbliche amministrazioni e il D.lgs. n. 276/2003*, in *Dir. lav.*, 2004, I, 63.

<sup>19</sup> Cfr.: AURILIO, *Il ricorso delle PP.AA. al lavoro autonomo nella giurisprudenza della Corte dei Conti*, in *Il lav. nelle P.A.*, 2005, 882; VENTURI, *Incarichi e co.co.co. nelle pubbliche amministrazioni dopo la finanziaria per il 2008*, in *Dir. rel. ind.*, 2008, 199; RICCI, *Gli incarichi professionali e i rapporti di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni*, in *Il lav. nelle P.A.*, 2008, 249; BETTINI, *Incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione*, in *Lav. prev. oggi*, 2009, 907.

<sup>20</sup> Per una puntuale ed esaustiva disamina di tali presupposti cfr. C. Conti, Sez. contr. Lombardia, 14 marzo 2012 n. 68/2012, in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it).